

**Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006 relativa ai servizi nel mercato interno
[pubblicata in G.U.C.E. L 376 del 27.12.2006]**

La cosiddetta “direttiva servizi” rappresenta un quadro giuridico, composto da un limitato numero di articoli, che di fatto delinea le disposizioni generali che permettono di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera circolazione dei servizi stessi. Compete agli Stati membri determinare in quale maniera tali principi debbano trovare attuazione nei singoli ordinamenti.

La direttiva, adottata il 12 dicembre 2006, dopo circa tre anni di negoziati, è entrata in vigore il 28 dicembre dello stesso anno e dovrà essere recepita dagli Stati entro il 28 dicembre 2009. La sua adozione è stata resa possibile solo grazie all’abolizione del “principio del Paese di origine”, inteso come minaccia ai sistemi sociali dei Paesi europei da questo punto di vista più avanzati e possibile fonte di dumping sociale, ed all’inserimento di numerose deroghe e forme di protezioni per evitare ogni possibile riduzione della tutela sociale.

La direttiva definisce un quadro generale che vale per tutti i servizi forniti dietro corrispettivo economico, ma esclude dal suo campo di applicazione una serie di settori. Per tale motivo la direttiva non si applica:

- ai servizi non economici d’interesse generale;
- ai servizi finanziari;
- ai servizi di comunicazione elettronica che siano oggetto delle direttive in materia;
- i servizi nel settore dei trasporti (ivi compresi i servizi portuali);
- i servizi delle agenzie di lavoro interinale;
- i servizi sanitari,
- i servizi audiovisivi;
- le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna;
- le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri;
- taluni servizi sociali (nel settore degli alloggi, dell’assistenza all’infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose);
- i servizi privati di sicurezza;
- i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

È la stessa direttiva a chiarire, all’art. 1, che essa non implica in alcun modo né la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi e non riguarda né l’abolizione di monopoli né gli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle norme comunitarie sulla concorrenza.

La direttiva non incide sulla normativa interna dei singoli Stati in materia di diritto penale, di diritto del lavoro o di sicurezza sociale.

In particolare, per quanto concerne il diritto del lavoro, è opportuno sottolineare che, ai sensi dell’art. 1, par. 6, la direttiva non pregiudica le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario. La direttiva non incide, inoltre, sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale, né sul diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e sul diritto di intraprendere azioni sindacali in conformità alla legislazione e alle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario (art. 1, par. 7).

In caso di evidente contrasto tra le disposizioni di questa direttiva e quelle contenute in altri documenti comunitari saranno queste ultime a prevalere (tale affermazione vale in particolare per la direttiva 96/71 relativa ai distacchi).

La direttiva si propone come finalità:

a) la semplificazione amministrativa.

Gli Stati membri sono chiamati ad esaminare le procedure e formalità previste dal loro ordinamento per poter accedere ad un'attività di servizi ed esercitarla. Qualora tali procedure si rivelassero eccessivamente complesse, gli Stati membri sono chiamati a semplificarle. In particolare, la direttiva prevede:

- una sostanziale revisione delle procedure amministrative di presentazione di certificati, attestati o qualsiasi altro tipo di documentazione (gli Stati accetteranno anche documentazione rilasciata da altri Stati membri con finalità equivalenti e non richiederanno la documentazione in copia originale o autenticata se non nei casi previsti dal diritto comunitario o laddove ciò sia giustificato da motivi imperativi d'interesse generale);
- l'istituzione di sportelli unici presso i quali il prestatore del servizio possa ricevere tutte le informazioni ed espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività;
- l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali procedure per via elettronica;
- l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi.

b) facilitare la libertà di stabilimento.

La direttiva prevede da un lato l'obbligo di valutare la compatibilità dei regimi di autorizzazione e di un certo numero di altri requisiti giuridici alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, dall'altro il divieto di imporre requisiti giuridici che esistono nelle legislazioni di determinati Stati membri quali, ad esempio, i requisiti di nazionalità (art. 14).

c) facilitare la libera prestazione temporanea di servizi transfrontalieri

La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di garantire a tutti i soggetti il libero accesso a un'attività di servizi ed il suo libero esercizio sul proprio territorio. Lo Stato membro nel quale il prestatore di servizi si reca potrà imporre il rispetto dei propri requisiti solo a condizione che siano non discriminatori, proporzionati e giustificati da ragioni relative all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla salute pubblica o alla tutela dell'ambiente. La direttiva prevede una serie di deroghe a questo principio, ad esempio in materia di qualifiche professionali, di distacco dei lavoratori e di servizi di interesse economico generale.

d) una maggiore tutela dei diritti dei destinatari dei servizi.

Al fine di garantire in via prioritaria l'interesse del consumatore, la direttiva prevede il diritto dei destinatari da un lato ad utilizzare servizi in altri Stati membri senza subire per tale ragione alcun tipo di discriminazione, dall'altro ad ottenere informazioni sui requisiti applicati per poter accedere ad un servizio, sulle norme in vigore a tutela dei consumatori, sui mezzi di ricorso in caso di controversia tra prestatore e destinatario del servizio, sugli sportelli e sulle organizzazioni presso cui è possibile ricevere assistenza pratica.

d) garantire la qualità dei servizi.

Onde garantire una migliore qualità dei servizi, la direttiva prevede che gli Stati membri:

- provvedano ad incentivare l'attuazione di misure di "trasparenza", che impongano al prestatore di fornire al destinatario del servizio informazioni chiare e precise;
- possano imporre al prestatore, in caso di servizi che presentano un rischio diretto per la salute o la sicurezza del destinatario o di un terzo, di sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale o comunque di predisporre misure che abbiano sostanzialmente la stessa finalità;
- incoraggino misure che in favore di un miglioramento della qualità del servizio quali, ad esempio, la certificazione volontaria delle attività o l'elaborazione di carte di qualità;
- sostengano l'elaborazione di codici di condotta europei, redatti da organismi o associazioni professionali.

e) un'efficace cooperazione amministrativa.

La direttiva stabilisce un obbligo legale per gli Stati membri di collaborare con le autorità di altri Stati al fine di garantire un controllo efficace sulle attività di servizi all'interno dell'Unione, evitando così la ripetizione dei controlli. A tale scopo è inoltre creato un meccanismo di allerta tra Stati membri. Viene infine istituito un sistema elettronico di scambio di informazioni tra Stati membri, che permetta un'effettiva cooperazione amministrativa tra Stati membri.